

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA I SOGGETTI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, SELEZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, L’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, L’AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 4 UMBRIA E I COMUNI DELL’AMBITO.

* * * * *

Con la presente scrittura, da valersi ai fini di legge, tra le sottoscritte parti:

- l’Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria (di seguito: “A.T.I. n. 4”), istituito ai sensi della L.R. n. 23/2007, con sede in Via Bramante n. 43, Scala A - 6° Piano, 05100 – Terni (TR), in persona del Presidente *p.t.*;
- i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Integrato n. 4, ovvero sia i Comuni di:
 - Acquasparta
 - Allerona
 - Alviano
 - Amelia
 - Arrone
 - Attigliano
 - Avigliano Umbro
 - Baschi
 - Calvi dell’Umbria
 - Castel Giorgio
 - Castel Viscardo

- Fabro
- Ferentillo
- Ficulle
- Giove
- Guardea
- Lugnano in Teverina
- Montecastrilli
- Montecchio
- Montefranco Montegabbione
- Monteleone d'Orvieto
- Narni
- Orvieto
- Otricoli
- Parrano
- Penna in Teverina
- Polino
- Porano
- San Gemini
- Stroncone
- Terni
- i soggetti gestori degli impianti di selezione, trattamento e smaltimento:
 - S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l., con sede in Piazza del Commercio n. 21, 05018 – Orvieto (TR), in persona del legale rappresentante *p.t.*;
 - A.S.M. Terni S.p.A., con sede in Via Bruno Capponi n. 100, 05100 –

Terni (TR), in persona di rappresentante *p.t.*;

- GREENASM S.r.l., con sede in via dello Stabilimento n. 1, Fraz. Nera Montoro, 05035 Terni (TR), in persona del rappresentante *p.t.*;
- il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per l'A.T.I. n. 4 [●], così come individuato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva del [●] n. [●].

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 200 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- in virtù della previsione di cui all'art. 201 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, l'Autorità d'Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza, adottando, a tal fine, un apposito Piano d'Ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3;
- la Regione Umbria, con legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, nell'esercizio della propria autonomia legislativa in materia, ha stabilito l'attribuzione delle competenze relative alla gestione delle funzioni e dei servizi di livello sovracomunale in materia di rifiuti, già di competenza delle sopresse Autorità d'Ambito, agli Ambiti Territoriali Ottimali, così come previsti e disciplinati dagli artt. 17 e ss. della medesima legge;
- in attuazione di tale previsione, con D.P.G.R. n. 275 del 16 dicembre 2008 è stato istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n. 23/2007, l'Ambito Territoriale Integrato n. 4, quale "*forma speciale di collaborazione fra enti locali*", costituito dai Comuni di: Acquasparta,

Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni;

- in particolare, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 200 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 8, comma 1, lett. a), b) e f) della L.R. n. 11/2009, competono all'A.T.I. n. 4 le funzioni attinenti all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, all'elaborazione, approvazione e aggiornamento del Piano d'Ambito dei rifiuti, nonché all'affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

PREMESSO ANCORA CHE

- S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l. è proprietaria dei seguenti impianti per la selezione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti situati nel territorio dell'A.T.I. n. 4:
 - impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/A (già Le Crete), dedicato al conferimento del rifiuto residuo non altrimenti valorizzabile;
 - impianto di selezione e stabilizzazione sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/A (già Le Crete), dedicato al trattamento del rifiuto residuo per ottimizzare le successive fasi di smaltimento finale;
 - impianto di digestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/A (già Le Crete), dedicato al

trattamento delle frazioni da raccolta differenziata (frazione organica e verde) per la valorizzazione agronomica delle stesse;

- A.S.M. Terni S.p.A. è proprietaria dell'impianto di selezione sito nel Comune di Terni, Località Maratta Bassa, dedicato al trattamento del rifiuto residuo per ottimizzare il recupero e le successive fasi di smaltimento finale;
- GREENASM S.r.l. è proprietaria dell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Narni, Località Nera Montoro, dedicato al trattamento delle frazioni da raccolta differenziata (frazione organica e verde) per la valorizzazione agronomica delle stesse.

CONSIDERATO CHE

- L'A.T.I. n. 4, con Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 16.01.2013 ha provveduto all'approvazione del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria, contenente la definizione dell'assetto gestionale e del modello organizzativo del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani;
- ai sensi degli artt. 201 e 202 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009, le attività correlate alla realizzazione, gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sono affidate ad un unico soggetto gestore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica;
- tuttavia, il comma 4 dell'art. 25 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 stabilisce che *“Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti*

a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito”, mentre il comma 4 dell’art. 16 della L.R. n. 11/2009 dispone che “Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano d'ambito, siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati dall'ATI a gestire i servizi o loro segmenti [...]. Tra le parti e' in ogni caso stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori”;

- coerentemente alle suddette disposizioni normative di livello nazionale e regionale, il Piano d’Ambito dei rifiuti per l’A.T.I. n. 4 ha previsto, al paragrafo 11 – Parte Seconda, che i servizi di raccolta, spazzamento stradale e trasporto dei rifiuti sono affidati ad un unico operatore, da individuarsi attraverso procedura di evidenza pubblica sulla base della vigente normativa, mentre, in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 25 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 e dall’art. 16, comma 4 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11, il medesimo Piano d’Ambito, ai paragrafi 10.5 ed 11 – Parte seconda, ha previsto che, per lo svolgimento dei servizi di trattamento, selezione e smaltimento finale dei rifiuti, compresi i servizi di trasporto inter-impianti, sia utilizzato il sistema impiantistico esistente, di proprietà dei soggetti privati come sopra individuati;
- parimenti, ai sensi del medesimo § 11 del vigente Piano d’Ambito, l’attività di trasporti dei rifiuti dagli impianti di trattamento intermedio agli impianti di smaltimento finale di proprietà dei soggetti di cui in

premessa è esclusa dall'oggetto dell'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- conseguentemente, ai sensi del paragrafo 11 del Piano d'Ambito, è stata prevista la sottoscrizione di appositi "Contratti di servizio" con i soggetti gestori degli impianti per la disciplina degli aspetti relativi alle condizioni e modalità tecniche di conferimento dei rifiuti solidi urbani agli impianti medesimi e la definizione di tariffe predeterminate per l'accesso al servizio.

PRESO ATTO CHE

- Alla luce di quanto premesso e considerato, sulla base delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito, ed in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa di livello statale e regionale, l'organizzazione della fase di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è realizzata sulla base del sistema impiantistico esistente, mediante accordi con i gestori degli impianti che garantiscano l'accesso al servizio da parte del soggetto affidatario a tariffe e a condizioni predeterminate;
- conseguentemente, pur restando esclusi dal perimetro dell'affidamento del servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani i servizi relativi alle fasi di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, si rende comunque necessario concludere idonee forme di convenzionamento con i gestori dei predetti servizi;
- infatti, le suddette gestioni impiantistiche, seppur escluse dall'oggetto dell'affidamento, sono chiamate ad assicurare, per le funzioni ed il ruolo ad esse assegnato dal Piano d'Ambito, una fondamentale ed irrinunciabile funzione di ausilio, supporto e completamento delle attività di servizio

- pubblico ricomprese nel Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti;
- per l’effetto, in attuazione della previsione contenuta nel paragrafo 11 del Piano d’Ambito, l’A.T.I. n. 4, con Deliberazione dell’Assemblea di Ambito n. 6 del 18.04.2013 (recante “indirizzi per la definizione dei rapporti con i titolari degli impianti”) ha invitato i soggetti titolari degli impianti di cui in premessa a presentare, entro il 23.04.2013, una proposta contrattuale relativa ai servizi di rispettiva competenza;
 - in particolare, ai sensi della predetta Deliberazione, è stato richiesto ai soggetti titolari degli impianti di predisporre, “in conformità con le previsioni contenute nel Piano d’Ambito e con le prescrizioni di cui all’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 e dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 11/2009, [...] un apposito sistema contrattuale finalizzato alla disciplina dei rapporti che si verranno ad instaurare fra l’A.T.I. n. 4, i Comuni dell’Ambito Territoriale Integrato n. 4, il futuro soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti e i soggetti gestori degli impianti di cui in premessa, composto da: a) un “Contratto di servizio Quadro”, avente ad oggetto la disciplina degli aspetti di comune interesse e dei rapporti mutualistici tra le diverse gestioni, al fine di garantire che la gestione dei suddetti impianti, esclusi dall’oggetto dell’Affidamento, sia improntata al rispetto di regole relazionali predeterminate, tese ad assicurare che le gestioni escluse dal perimetro del Servizio affidato, per quanto attiene alle attività svolte in favore del futuro soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, siano esercitate nel rispetto di standard prestazionali, gestionali, ambientali e di sostenibilità tariffaria conformi a quelli definiti

dalla pianificazione d'ambito, in modo da conseguire sull'intero territorio dell'A.T.I. n. 4 livelli di servizio omogenei e tra loro convergenti; b) una serie di "Contratti di servizio", preordinati alla disciplina dell'attività di conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla disciplina degli aspetti di natura tecnica ed economica, per ciascuno degli impianti di selezione/stabilizzazione/smaltimento dei rifiuti di cui in premessa, in attuazione della previsione del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009 e del Piano d'Ambito ed in conformità alle previsioni di cui al predetto "Contratto di servizio Quadro"; c) una serie di "Contratti di conferimento", aventi ad oggetto, in relazione a ciascuno degli impianti di cui in premessa, la disciplina dei profili privatistici concernenti i rapporti fra il futuro soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed i medesimi soggetti gestori degli impianti, con specifico riferimento alla disciplina di aspetti quali gli orari di accesso, le modalità di conferimento, i quantitativi massimi di rifiuti ammissibili su base giornaliera";

- conseguentemente, in accoglimento dell'invito rivolto dall'A.T.I. n. 4, i soggetti gestori degli impianti di cui in premessa hanno provveduto a presentare una proposta contrattuale composta da un "Contratto di servizio Quadro" e da una serie di "Contratti di servizio" e di "Contratti di conferimento", redatta in conformità alle prescrizioni vincolanti di contenuto formulate dall'A.T.I. n. 4 nella summenzionata Deliberazione;
- tale proposta contrattuale, in conformità a quanto stabilito dalla medesima Deliberazione n. 6 del 18.04.2013, a seguito di valutazione di congruità da parte del Direttore dell'A.T.I. n. 4, è stata adottata con Determinazione

Dirigenziale n. 64 del 16.05.2013;

- si sensi della surrichiamata Deliberazione n. 6 del 18.04.2013, l’A.T.I. n. 4 ha provveduto, in particolare, ad allegare il presente “Schema di Contratto di servizio Quadro” ai documenti di gara relativi alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- nella propria domanda di partecipazione alla gara l’affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani [•] ha espressamente accettato il predetto “Schema di Contratto di servizio Quadro” allegato ai documenti di gara, obbligandosi a sottoscriverlo a seguito dell’aggiudicazione del Servizio, a pena di decadenza.

RITENUTO CHE

- In tale ottica, coerentemente con le previsioni contenute nel Piano d’Ambito e con le prescrizioni di cui all’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 e dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 11/2009, nonché con le prescrizioni di cui alla surrichiamata Deliberazione dell’Assemblea di Ambito dell’A.T.I. n. 4 del 18.04.2013 n. 6, si rende, pertanto, necessaria la sottoscrizione del presente Contratto di servizio Quadro, per la disciplina degli aspetti comuni e dei rapporti mutualistici tra le diverse gestioni, al fine precipuo di:
 - a) disciplinare le modalità di coordinamento dei rapporti che si verranno ad instaurare tra l’A.T.I. n. 4, l’affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani [•], i Comuni appartenenti all’Ambito e i soggetti proprietari degli impianti di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, al fine precipuo di predeterminare le modalità che consentano al

soggetto affidatario di espletare una corretta gestione del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani in conformità con la vigente pianificazione d'ambito e nel rispetto della normativa di riferimento;

- b) individuare e definire, in particolare, i profili di natura economico-finanziaria relativi alla determinazione delle tariffe di conferimento agli impianti ed alle loro modalità di revisione periodica, nonché i profili di natura tecnico-operativa, al fine di assicurare che la gestione del Servizio considerato nel suo complesso possa avvenire nel rispetto di parametri e scelte condivise, che siano tali da garantire il rispetto dei livelli prestazionali e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'Ambito e dalla vigente normativa;
- per quanto concerne, invece, la disciplina dei rapporti fra i soggetti di cui in premessa che si verranno ad instaurare in relazione all'attività di conferimento dei rifiuti dell'A.T.I. n. 4 presso i singoli impianti di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, come sopra individuati, con particolare riferimento alla disciplina degli aspetti di natura tecnica ed economica, i soggetti titolari degli impianti di cui in premessa hanno provveduto, in attuazione della previsione del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009 e del Piano d'Ambito ed in conformità a quanto previsto dalla surrichiamata Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 6 del 18.04.2013, alla predisposizione di una proposta di appositi Contratti di servizio che, a seguito di valutazione di congruità da parte del Direttore dell'A.T.I. n. 4, è stata adottata con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 16.05.2013;
- in merito, infine, alla definizione degli aspetti operativi del conferimento

agli impianti (con particolare riferimento alla disciplina di aspetti quali gli orari di accesso, le modalità di conferimento, i quantitativi massimi di rifiuti ammissibili su base giornaliera), in attuazione delle previsioni di cui alla surrichiamata Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 6 del 18.04.2013, i soggetti titolari degli impianti di cui in premessa hanno provveduto alla predisposizione di una proposta di appositi "Contratti di conferimento" che, a seguito di valutazione di congruità da parte del Direttore dell'A.T.I. n. 4, è stata adottata con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 16.05.2013.

CONSIDERATO CHE

- Alla luce di quanto illustrato, la finalità elettiva del presente Contratto di servizio Quadro consiste nell'assicurare che la gestione dei suddetti impianti, esclusi dall'oggetto dell'Affidamento, sia improntata al rispetto di regole relazionali predeterminate, in ordine alla disciplina dei rapporti che si instaureranno tra le parti;
- in particolare, tali regole relazionali sono tese a garantire che le gestioni escluse dal perimetro del Servizio affidato, per quanto attiene alle attività svolte in favore del soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani [•], siano esercitate nel rispetto di standard prestazionali, gestionali, ambientali e di sostenibilità tariffaria conformi a quelli definiti dalla pianificazione d'ambito, in modo da conseguire sull'intero territorio dell'A.T.I. n. 4 livelli di servizio omogenei e tra loro convergenti;
- le predette regole relazionali dovranno, altresì, essere recepite e rispettate dai Contratti di servizio che saranno sottoscritti tra le parti in relazione ai

singoli impianti, nonché dei Contratti di conferimento posti a valle dei questi ultimi ed aventi ad oggetto la disciplina dei profili privatistici concernenti i rapporti fra il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani [•] ed i soggetti gestori dei singoli impianti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 6 del 18.04.2013, il presente Contratto di servizio Quadro deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) l'obbligo per i soggetti gestori degli impianti di garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4, secondo le modalità stabilite dal vigente Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti Urbani, senza, tuttavia, che sussistano vincoli a livelli di flussi programmati; b) la previsione che i servizi di trattamento, selezione e smaltimento finale dei rifiuti, compresi i servizi di trasporto inter-impianti, debbano essere esercitati in forma integrata, secondo lo schema indicato dal vigente Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell'A.T.I. n. 4; c) l'obbligo per i soggetti gestori degli impianti di selezione, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti a coordinarsi fra loro nella gestione delle situazioni di fermo impianto, derivanti da eventi prevedibili o imprevedibili, che dovranno essere regolate secondo il principio del mutuo soccorso, al fine di garantire la continuità e la completa funzionalità del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; d) l'obbligo per i soggetti gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, di applicare tariffe regolate e

predeterminate secondo i valori definiti dai singoli Contratti di servizio, nel rispetto delle previsioni di cui alla vigente normativa e in modo tale che sia garantita la copertura integrale dei costi del servizio; e) la previsione che le predette tariffe siano liquidate a favore dei gestori degli impianti dai Comuni dell'Ambito e, a decorrere dall'entrata in funzione del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti di cui all'art. 14, comma 29, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dall'art. 1, comma 1 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.), dal futuro soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in dodici mensilità, entro i 30 gg. successivi dalla presentazione di regolare fattura relativa al mese di riferimento; f) la previsione per cui il futuro soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti possa, a compensazione dello strutturale livello di morosità prevedibile nel pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'art. 14 del medesimo d.l. n. 201/2011, (anche, per brevità "TARES"), differire il pagamento di una percentuale massima del 10% del corrispettivo mensile ad esso fatturato dal gestore dell'impianto per il servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, per un periodo non superiore ad un anno, decorrente dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, qualora risulti attestato che la morosità, nel periodo intercorrente tra i 18 e i 6 mesi precedenti l'inizio dell'anno solare in cui si esercita il medesimo diritto di differimento, è stata non inferiore al 7% (sette percento); g) la previsione dell'aggiornamento annuale delle tariffe predette secondo le modalità stabilite dagli Allegati Finanziari ai Contratti di servizio relativi ai singoli impianti, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 40, comma 3, dalla L.R. n.

11/2009; h) la previsione che il presente Contratto di servizio Quadro abbia durata equivalente alla durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'A.T.I. n. 4, così come stabilita dal relativo contratto di servizio o comunque dalla vigente normativa; i) l'obbligo per i soggetti gestori degli impianti di gestire gli impianti ad esercire gli impianti nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché delle prescrizioni autorizzative impartite dalle Amministrazioni competenti, nonché ad adeguarsi tempestivamente alle eventuali discipline normative e regolamentari sopravvenute, di livello europeo, nazionale o regionale, in conformità con le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico annesso ai singoli Contratti di servizio, assumendo a proprio carico tutti i costi e gli oneri operativi necessari per il regolare funzionamento degli impianti medesimi; l) l'obbligo per i soggetti gestori degli impianti di agevolare ogni attività di controllo da parte dell'A.T.I. n. 4, la quale potrà, inoltre, in ogni momento, effettuare controlli o sopralluoghi con proprio personale tecnico, secondo le modalità e con le procedure definite nell'ambito dei Contratti di servizio e dei relativi Allegati tecnici riferiti ai singoli impianti; m) la previsione per cui, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nei Contratti di servizio relativi ai singoli impianti con le previsioni di cui al presente Contratto di servizio Quadro, prevalgono le previsioni di quest'ultimo.

TUTTO CIO' PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio Quadro.

ART. 2

OGGETTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il coordinamento dei rapporti intercorrenti fra l'A.T.I. n. 4, i Comuni appartenenti all'Ambito, il gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nell'Ambito Territoriale Integrato n. 4 (così come individuato all'esito di apposita procedura di evidenza pubblica) e i soggetti gestori degli impianti di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui in premessa.

2. A tal fine, il presente contratto definisce le regole relazionali disciplinanti i rapporti che sono instaurati fra le parti, con particolare riferimento agli obblighi e diritti reciproci discendenti dalla gestione del servizio di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti dei Comuni dell'A.T.I. n. 4.

ART. 3

GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI

1. Ai sensi delle previsioni del vigente Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti Urbani dell'A.T.I. n. 4, i servizi di trattamento, selezione e smaltimento finale dei rifiuti, compresi i servizi di trasporto inter-impianti, sono esercitati in forma integrata, secondo lo schema di seguito indicato:

- trattamento di frazione organica e verde RD presso gli impianti S.A.O. di Orvieto e GREENASM di Nera Montoro, sulla base della ripartizione dei flussi formulata dal piano d'Ambito;

- pretrattamento del rifiuto indifferenziato residuo (selezione) presso l'impianto S.A.O. di Orvieto sulla base delle previsioni formulate dal piano d'Ambito;
- pretrattamento del rifiuto indifferenziato residuo (selezione) presso l'impianto A.S.M. di Terni, sulla base delle previsioni formulate dal piano d'Ambito;
- successive operazioni funzionali all'ottimizzazione del trasporto della frazione umida e della frazione secca da selezione impiantistica dall'impianto A.S.M. di Terni agli impianti S.A.O. di Orvieto;
- trattamento della Frazione Organica da selezione impiantistica proveniente dagli impianti di pretrattamento del rifiuto indifferenziato residuo di A.S.M. e di S.A.O., presso l'impianto di stabilizzazione S.A.O. di Orvieto;
- smaltimento della Frazione Organica Stabilizzata proveniente dagli impianti S.A.O. presso la discarica S.A.O. di Orvieto;
- smaltimento della Frazione Secca proveniente dall'impianto S.A.O. di Orvieto e dall'impianto A.S.M. di Terni presso la discarica S.A.O. di Orvieto; in caso di fermo degli impianti di trattamento, smaltimento, previo eventuale trattamento alternativo, dei Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati, presso la discarica S.A.O. di Orvieto;
- smaltimento di: Rifiuti Solidi Urbani ingombranti, scarti prodotti dagli impianti di selezione A.S.M. di Terni e S.A.O., scarti prodotti dagli impianti di trattamento della frazione organica e Verde da RD GREENASM e S.A.O., spazzamento stradale, altri rifiuti urbani prodotto dai Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4 che non necessitano di

trattamento e scarti prodotti dagli impianti di valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata che saranno eventualmente implementati nell'Ambito Territoriale Integrato n. 4, presso la discarica S.A.O. di Orvieto.

ART. 4

CONTRATTI DI SERVIZIO

1. Ai sensi della previsione di cui al comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009 e del vigente Piano d'Ambito per la gestione dei Rifiuti Urbani dell'A.T.I. n. 4, nonché ai sensi della Deliberazione n. 6 del 18.04.2013 dell'A.T.I. n. 4, dovranno essere sottoscritti tra l'A.T.I. n. 4, i Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4, l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [•] ed i soggetti gestori dei singoli impianti di trattamento, selezione e smaltimento di cui al precedente articolo 2, appositi Contratti di servizio, aventi ad oggetto la disciplina di tutti gli aspetti tecnici ed economici relativi alla gestione. Tali Contratti di servizio dovranno contenere gli elementi essenziali prescritti dalla summenzionata Deliberazione n. 6 del 18.04.2013, ed in particolare:

- a) l'obbligo per il soggetto gestore dell'impianto di assicurare il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti sul territorio dell'A.T.I. n. 4;
- b) le previsioni pianificatorie dei flussi agli impianti (in ingresso ed in uscita) individuate su base annuale in relazione al periodo di vigenza del Piano d'Ambito, tenuto conto delle variazioni dei flussi che si potranno verificare durante la gestione;
- c) la definizione del quadro di riferimento tecnico dei rifiuti e dei flussi attesi agli impianti, con particolare riguardo alle caratteristiche qualitative

dei rifiuti destinati ai diversi trattamenti;

- d) la definizione degli impegni assunti dai soggetti gestori dei singoli impianti, con specifico riguardo alle prestazioni attese dall'esercizio dell'impianto, all'eventuale adeguamento dell'impianto agli obiettivi della pianificazione, alla priorità nel conferimento dei rifiuti provenienti dall'Ambito Territoriale Integrato n. 4;
- e) la definizione delle modalità gestionali dell'impianto;
- f) la definizione degli aspetti economico-tariffari, con particolare riferimento al prezzo "al cancello" ed alle relative modalità di aggiornamento periodico;
- g) la definizione delle modalità di esercizio del controllo sulla gestione da parte dell'A.T.I. n. 4, con specifico riguardo all'accesso ai dati ed alle informazioni di titolarità del soggetto gestore;
- h) la definizione degli aspetti relativi alla continuità di esercizio dell'impianto, con particolare riferimento alla regolazione delle situazioni di "fermo impianto";
- i) la previsione che i Contratti di servizio abbiano durata equivalente alla durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'A.T.I. n. 4, così come stabilita dal relativo contratto di servizio o comunque dalla vigente normativa;

2. In conformità alle previsioni contenute nella Deliberazione n. 6 del 18.04.2013 dell'A.T.I. n. 4, i predetti Contratti di servizio dovranno essere corredati da un da un Allegato tecnico, avente ad oggetto la definizione degli aspetti tecnici del servizio e da un Allegato finanziario, avente ad oggetto la definizione degli aspetti economici, con specifico riguardo alle tariffe del

servizio ed alle relative modalità di aggiornamento, che ne costituiscono parti integranti. In particolare, l'Allegato finanziario, dovranno essere inserite in quest'ultimo le tariffe già approvate con Deliberazione n. 1/2013 dell'Assemblea dell'A.T.I. n. 4.

3. I contratti di servizio di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare le seguenti condizioni:

- a) non essere vincolati ai flussi programmati;
- b) mettere a disposizione gli impianti per il servizio rifiuti secondo i contenuti del Piano d'Ambito in termini di conferimenti;
- c) garantire i trattamenti industriali previsti dal Piano d'Ambito;
- d) garantire l'effettuazione del servizio secondo tariffe prestabilite.

3. I Contratti di servizio di cui al presente articolo sono corredati, altresì, da un Allegato tecnico (per la definizione degli aspetti tecnici del servizio) e da un Allegato finanziario (per la definizione degli aspetti economici, con particolare riguardo alla Tariffa del servizio ed alle relative modalità di aggiornamento), che ne costituiscono parti integranti.

ART. 5

OBBLIGHI DI COORDINAMENTO TECNICO

1. I soggetti gestori degli impianti di selezione, trattamento e smaltimento finale di cui in premessa si obbligano a coordinarsi fra loro al fine di garantire la continuità e la completa funzionalità del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. In particolare, i soggetti gestori predetti dovranno collaborare tra loro, nei termini e con le modalità previste dal presente Contratto di servizio Quadro, ai fini della gestione delle situazioni di fermo impianto, che dovranno essere

regolate secondo il principio del mutuo soccorso.

3. A tal fine, in caso di sospensione o interruzione del servizio derivante da eventi prevedibili, che si protragga per un tempo superiore a 3 giorni, il soggetto gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un congruo preavviso (comunque non inferiore a 30 gg.) a mezzo fax e/o posta elettronica certificata, all'A.T.I. n. 4, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [•], nonché ai soggetti gestori degli altri impianti, indicando, ove possibile, le cause e la durata presunta della sospensione o dell'interruzione.

4. Qualora la sospensione o l'interruzione del servizio derivi da eventi non prevedibili e si protragga per un tempo superiore a 3 giorni, il soggetto gestore dell'impianto dovrà darne comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, a mezzo fax e/o posta elettronica certificata, con la massima sollecitudine (e comunque non oltre 8 ore dal verificarsi dell'evento), indicando, ove possibile, le cause e la durata presunta della sospensione o dell'interruzione.

5. Entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione dell'evento interruttivo i soggetti gestori degli altri impianti, che esercitano attività analoghe o compatibili con quelle dell'impianto oggetto di fermo, saranno tenuti a comunicare all'A.T.I. n. 4, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [•] ed al soggetto gestore dell'impianto medesimo la propria disponibilità a ricevere i rifiuti per il tempo necessario a ristabilire la corretta funzionalità dell'impianto, il tutto nei limiti delle effettive disponibilità tecniche dell'impianto e delle autorizzazioni, di tempo in tempo, vigenti e tenendo conto degli altri conferimenti in corso presso il

medesimo impianto.

6. Entro 8 ore dal termine dell'evento sospensivo/interruttivo il soggetto gestore dell'impianto è tenuto a comunicare ai soggetti di cui al comma precedente il ripristino delle condizioni di funzionalità dell'impianto.

7. I gestori si obbligano, in caso di eventi straordinari, che alterino la normale organizzazione dei trasporti, come previsti dal vigente Piano d'Ambito, a definire accordi specifici finalizzati all'ottimizzazione dei trasporti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione dei soggetti direttamente interessati.

ART. 6

TARIFFE E CORRISPETTIVI

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, le tariffe praticate dai soggetti gestori degli impianti di cui agli articoli precedenti sono regolate e predeterminate secondo i valori definiti dai singoli Contratti di servizio, nel rispetto delle previsioni di cui alla vigente normativa e in modo tale che sia garantita la copertura integrale dei costi del servizio.

2. I corrispettivi dovuti dovranno essere liquidati dai Comuni dell'Ambito e, a decorrere dall'entrata in funzione del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti di cui all'art. 14, comma 29, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dall'art. 1, comma 1 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.), dall'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●], o, nel caso previsto al comma 10 del presente articolo, da A.S.M. Terni S.p.A. in dodici mensilità, entro i 30 gg. successivi dalla presentazione di regolare fattura relativa al mese di riferimento; a tale proposito, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, ogni gestore di impianto

provvederà, sulla base di quanto previsto dall'Allegato Finanziario ai Contratti di servizio, a fatturare le prestazioni da esso direttamente svolte.

3. A decorrere dall'entrata in funzione del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti di cui all'art. 14, comma 29, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dall'art. 1, comma 1 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.), l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] potrà, a compensazione dello strutturale livello di morosità prevedibile nel pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'art. 14 del medesimo d.l. n. 201/2011, (anche, per brevità "TARES"), differire il pagamento di una percentuale massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile ad esso fatturato dal gestore dell'impianto per il servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, per un periodo non superiore ad un anno, decorrente dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura.

4. Il diritto di differimento dei pagamenti di cui al comma che precede potrà essere esercitato solo se sussisteranno entrambe le seguenti condizioni:

(i) l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] abbia attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all'A.T.I. n. 4 o al soggetto destinatario delle relative competenze ed al soggetto gestore dell'impianto che la morosità, nel periodo intercorrente tra i 18 e i 6 mesi precedenti l'inizio dell'anno solare in cui si esercita il medesimo diritto di differimento, è stata non inferiore al 7% (sette per cento);

(ii) la fattura in ordine alla quale l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] intende esercitare il diritto di differimento venga pagata, alla rispettiva scadenza, per almeno il 90% (novanta per cento) del

relativo importo.

5. Nel caso di ritardi di pagamento, trascorsi infruttuosamente i termini indicati, il gestore dell'impianto avrà diritto agli interessi di mora così come disposto dal d.lgs. n. 231/2001 in attuazione della direttiva CE n. 35 del 29/06/2000.

6. Le tariffe saranno aggiornate annualmente sulla base di quanto stabilito dall'Allegato finanziario al Contratto di servizio.

7. In ogni caso, ai sensi dell'art. 40, comma 3, dalla L.R. n. 11/2009, la tariffa di conferimento potrà essere adeguata dall'A.T.I. n. 4 su richiesta del titolare dell'impianto, quando ricorrano comprovate ragioni di necessità quali:

a) variazioni riscontrate a consuntivo o previste per l'anno successivo nei costi di gestione, ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;

b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;

c) nuove perizie di variante.

8. Ai fini della fatturazione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, i Comuni e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [•] conferiscono mandato irrevocabile ad A.S.M. Terni S.p.A., in relazione ai flussi previsti dalla pianificazione d'Ambito, affinché comunichi a S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l. le percentuali di ripartizione, tra i Comuni conferenti, dei quantitativi di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, prodotti dall'impianto di selezione di Terni, o di eventuali rifiuti solidi urbani non trattati a causa di fermi dello stesso impianto di selezione, e conferiti presso

gli impianti S.A.O. di Orvieto; S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l. applicherà le percentuali di ripartizione comunicate da A.S.M. ai quantitativi di rifiuti delle tipologie sopra citate riscontrati dal sistema di pesatura e registrazione degli impianti S.A.O. ed emetterà le relative fatture nei confronti dei comuni indicati da A.S.M., a fronte dei servizi di recupero e/o smaltimento svolti presso il proprio complesso impiantistico di Orvieto.

9. I Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4 e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [•] in ragione del conferimento di mandato di cui al comma 8 del presente articolo rinunciano fin d'ora ad opporre eccezioni e contestazioni circa la fatturazione effettuata sulla base dei dati forniti da A.S.M. Terni S.p.A.

10. In caso di mancata comunicazione nei termini previsti dall'Allegato Finanziario ai contratti di servizio, da parte di A.S.M. Terni S.p.A., dei dati di cui al precedente comma 9 del presente articolo, S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l. potrà provvedere alla fatturazione diretta nei confronti di A.S.M. Terni S.p.A. dell'intero servizio prestato dalla stessa S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l. con riferimento ai rifiuti conferiti, fermo restando il diritto di A.S.M. Terni S.p.A. di procedere alla fatturazione del medesimo servizio nei confronti dei Comuni o dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

ART. 7

DURATA

1. Il presente Contratto di servizio Quadro ha durata equivalente alla durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'A.T.I. n. 4, così come stabilita dal relativo contratto di servizio o

comunque dalla vigente normativa.

ART. 8

GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti gestori degli impianti di cui in premessa si obbligano a gestire gli impianti in conformità con le prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico annesso ai singoli Contratti di servizio, assumendo a proprio carico tutti i costi e gli oneri operativi necessari per il regolare funzionamento degli impianti medesimi.

2. In particolare, i soggetti gestori si obbligano ad esercire gli impianti nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché delle prescrizioni autorizzative impartite dalle Amministrazioni competenti, nonché ad adeguarsi tempestivamente alle eventuali discipline normative e regolamentari sopravvenute, di livello europeo, nazionale o regionale.

ART. 9

CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Al fine di garantire la corretta esecuzione degli obblighi e dei diritti discendenti dal presente Contratto di servizio Quadro, in considerazione dei preminenti interessi pubblici ad essa sottesi, i soggetti gestori degli impianti di cui in premessa si obbligano ad agevolare le attività di controllo da parte dell'A.T.I. n. 4, secondo le modalità e con le procedure definite nell'ambito dei Contratti di servizio e dei relativi Allegati tecnici riferiti ai singoli impianti.

2. L'A.T.I. n. 4 potrà, inoltre, in ogni momento, effettuare controlli o sopralluoghi con proprio personale tecnico.

ART. 10

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I soggetti di cui in premessa si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informati di tutto ciò che abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto di servizio Quadro.

2. In particolare, i soggetti gestori degli impianti s'impegnano a dare accesso alle richieste di informazioni da parte di A.T.I. n. 4, secondo le modalità e con le procedure definite nell'ambito dei Contratti di servizio e dei relativi Allegati tecnici riferiti ai singoli impianti.

3. L'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] ed i soggetti gestori degli impianti si impegnano a scambiarsi ogni informazione reciprocamente utile per lo svolgimento del servizio, inviando contestualmente all'A.T.I. n. 4 copia di tali comunicazioni, ove richiesto.

4. Qualsiasi comunicazione prevista o consentita dal presente Contratto di servizio Quadro, salvo diversa previsione specifica, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di fax, posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R, e dovrà essere indirizzata ai recapiti di seguito indicati:

- A.T.I. n. 4: n. Fax..... ; P.E.C.; indirizzo postale.....;
- S.A.O.: n. Fax..... ; P.E.C.; indirizzo postale.....;
- A.S.M.: n. Fax..... ; P.E.C.; indirizzo postale.....;
- GREENASM: n. Fax..... ; P.E.C.; indirizzo postale.....;

postale.....;

– Affidatario [•]: n. Fax..... ; P.E.C.; indirizzo postale.....

ART. 11

OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DELLE PARTI

1. Al fine di garantire l'esatta e regolare attuazione del presente Contratto di servizio Quadro, i soggetti di cui in premessa si obbligano ad operare in modo sinergico e collaborativo, nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del Codice civile.

ART. 12

PRINCIPIO GERARCHICO E RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto di servizio Quadro si rinvia alle previsioni contenute nei Contratti di servizio relativi ai singoli impianti ed agli annessi Allegati Tecnici e Finanziari.

2. Resta inteso che, in virtù del principio gerarchico, in caso di contrasto tra le previsioni di cui ai predetti Contratti di servizio con le previsioni di cui al presente Contratto di servizio Quadro, prevalgono le previsioni di quest'ultimo.

ART. 13

NORME APPLICABILI

1. Al presente Contratto di servizio Quadro si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui alla l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.